

Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 31-03-2021) 01-02-2022, n. 3025

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere -

Dott. MELONI Marina - Consigliere -

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -

Dott. FIDANZIA Andrea - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10766-2019 proposto da:

P.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SERDEGNA 29 presso lo studio dell'avvocato FERRARA ALESSANDRO, rappresentato e difeso dagli avvocati LAURI CARMINE, LAURI BIAGIO;

- ricorrente -

contro

INTESA SANPAOLO SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato BITELLI FEDERICA;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 711/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 18/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FIDANZIA ANDREA.

Svolgimento del processo

che viene proposto da P.N., affidandolo ad un unico articolato motivo, ricorso avverso la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Napoli del 18 gennaio 2019, in funzione di giudice d'appello, la quale in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace, ha rigettato la domanda proposta in primo grado dal P. finalizzata a far dichiarare l'usurarietà del contratto finanziamento n. 0023593 mediante cessione del quinto del suo stipendio, con condanna della società finanziaria Acceso s.p.a. (ora Intesa San Paolo s.p.a.) alla restituzione in favore dello stesso P. degli interessi corrisposti, ammontanti ad Euro 1.022,78, oltre accessori di legge;

che il giudice di secondo grado ha ritenuto corretto, ai fini del calcolo del T.E.G. (tasso effettivo globale), relativo al rapporto in oggetto, il mancato inserimento dei costi assicurativi, atteso che le Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio (c.d. T.E.G.M.) ai sensi della legge sull'usura dettate dalla Banca d'Italia nel 2006 - norme secondarie aventi la funzione di attuare il disposto *dell'art. 644 c.p.* - avevano espressamente previsto (a differenza di quelle emanate nel 2009) l'esclusione di tali spese assicurative ai fini della determinazione dello stesso T.E.G.M. e quindi del tasso-soglia antiusura;

- che la Banca Intesa San Paolo s.p.a. si è costituita in giudizio con controricorso;
- che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c..

Motivi della decisione

1. che è stata dedotta la violazione *dell'art. 644 c.p.*, come modificato dalla *L. n. 108 del 1996*, oltre al vizio di motivazione, sul rilievo che il giudice di secondo grado ha ritenuto erroneamente vincolanti, ai fini della verifica dell'usurarietà del rapporto, le istruzioni della Banca d'Italia, non considerando che, dato il carattere omnicomprensivo del dettato *dell'art. 644 c.p.*, l'assicurazione rappresenta pur sempre un costo inerente alla concessione del credito e non è quindi in alcun modo riconducibile al genus delle tasse ed imposte, per le quali è prevista la clausola di esonero dalla stessa norma penale;

2. che il motivo manifestamente fondato;

- che questa Corte (Cass. n. 8806 del 05/04/2017; in senso conforme Cass. n. 22458/2018 che si è occupata proprio di una fattispecie di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto *dall'art. 644 c.p.*, comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo;

- che, in particolare, la predetta sentenza ha evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita *dall'art. 644 c.p.*, comma 5 - secondo cui "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" - alla quale si devono necessariamente

uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia;

- che ne consegue che non ha nessun rilievo che la Banca d'Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non avesse inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi;

che, in proposito, recentemente, questa Corte nella sentenza a Sezioni Unite n. 16303/2018, ha affermato che la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data [dall'art. 644 c.p.](#), comma 5, dovrebbe essere inserita - si trattava in quella fattispecie della commissione di massimo scoperto - rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare;

che, pertanto, la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli;

- che, anche nella recentissima sentenza a Sezioni Unite n. 19597/2020, questa Corte ha aderito all'orientamento interpretativo secondo cui in nessun caso il giudice è vincolato al contenuto della normazione secondaria nell'esercizio della sua attività ermeneutica;

che, in particolare, è stato affermato, con riferimento agli interessi moratori, che anche se nei decreti ministeriali sino al [D.M. 22 marzo 2002](#) difetta la rilevazione, anche se separata, della maggiorazione propria degli interessi moratori (avendo tale rilevazione avuto inizio solo a partire dal [decreto ministeriale del 25 marzo 2003](#)) "in ragione dell'esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreto rilevato, onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato (punto ii.3. iii)";

che, data l'*eadem ratio*, tale ragionamento deve svolgersi anche con riferimento alla mancata rilevazione fino al D.M. maggio 2009 dei costi assicurativi ai fini del calcolo del T.E.G.M., esclusione che, come sopra già illustrato, quindi non rileva nella determinazione della soglia usuraria del singolo rapporto;

che, in ragione dell'accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 31 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2022

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.